



Prot. 1445

# Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari e presso la Sezione Distaccata di Lipari.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

DECRETO N. 38

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV  
Attuazione d.l. 18/3/2020 n. 18

## **ATTIVITA' DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LIPARI E DELLA SEZIONE DISTACCATA DI LIPARI**

Visto il decreto n. 32/2020;

Visto il d.l. 28/2020;

Rilevato che mediante il decreto 32/2020, in attuazione dell'art. 83 c. 6 d.l. 18/2020, come modificato ai sensi dell'art. 3 d.l. 28/2020; visto l'art. 3 d.l. 28/2020, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale, sono state impartite disposizioni circa la gestione dei procedimenti civili e penali nella fase di emergenza sanitaria;

Preso atto delle gravi condizioni organizzative in cui versa la Sezione Distaccati di questo tribunale per la carenza di personale di cancelleria;

Rilevato che con D.Lv. 155/2012 veniva disposta la soppressione della Sezione Distaccata di Lipari di questo Tribunale;

che con D.Lv. 14/2014 la predetta Sezione Distaccata è stata "temporaneamente" ripristinata, fino al 31/12/2016;

che con successiva L. 21/2016 il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2018;

che, infine, con d.l. 91/18, nel testo convertito con l. 108/18, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, peraltro con l'espressa previsione che da detta proroga non debbano *derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*;

che il ripristino "temporaneo" della Sezione Distaccata di Lipari è stato operato senza contestuale dotazione di mezzi e personale, sicchè ancora oggi la Sezione risulta priva di pianta organica

tanto con riferimento al personale amministrativo, quanto con riferimento al personale di magistratura;

che, conseguentemente, sino ad oggi la gestione della Sezione Distaccata di Lipari è stata assicurata mediante applicazione di magistrati e personale amministrativo di altri Uffici (sede centrale, Ufficio del Giudice di Pace di Lipari, Tribunale di Messina);

che, in particolare, sino ad oggi il servizio di cancelleria presso la Sezione Distaccata è stato garantito mediante la presenza di un assistente giudiziario, il sig. Antonino Paino, grazie ad applicazione da altro Ufficio Giudiziario del Distretto disposta dal Sig. Presidente della Corte d'Appello;

che, tuttavia, il Sig. Paino ha presentato domanda di quiescenza a decorrere dal mese di luglio 2020;

che il venir meno del Sig. Paino determina l'impossibilità di garantire il funzionamento dei servizi di cancelleria presso la Sezione Distaccata, rendendo impossibile, come minimo in maniera continuativa, la celebrazione delle udienze penali e l'erogazione stabile dei servizi al pubblico;

che per fare fronte a tale carenza è stata reiteratamente richiesta la collaborazione del Comune di Lipari, invitato, con note del 27/1/2020 e del 12/5/2020, a valutare l'opportunità di assegnare in regime di comando una unità di personale; che, tuttavia, tali note sono rimaste senza riscontro;

che innumerevoli richieste di dotazione organica sono state rivolte al Ministero della Giustizia, ma anche dette richieste sono rimaste sostanzialmente prive di riscontro;

che analoghe richieste di applicazioni extradistrettuali sono state avanzate al Sig. Presidente della Corte d'Appello; che, tuttavia, il Sig. Presidente della Corte d'Appello non ha ritenuto di procedere ad applicazione extradistrettuale, procedendo, invece, ad applicazione di un cancelliere già in forza al Giudice di Pace di Lipari, ma applicato presso la sede centrale, così aumentando di una ulteriore unità le carenze di organico della sede centrale dove, a causa delle vacanze e delle assenze per malattia, non vi è possibilità di garantire la copertura delle udienze penali;

preso atto della nota del Sig. Presidente di Sezione (che in copia si allega al presente) mediante la quale si evidenzia che la sottrazione del cancelliere Sig. Francesco Russo, stante le numerose, prolungate, assenze per malattia e le numerose vacanze determinate da vuoti in organico e da persistenti provvedimenti di applicazione e/o distacco presso altri uffici giudiziari, renderà impossibile la trattazione di numerose udienze penali;

Ritenuto che in tali condizioni non appare possibile garantire l'adeguato funzionamento della Sezione Distaccata e dello stesso Ufficio del Giudice di Pace di Lipari;

che, peraltro, non sussistono in atto le condizioni per garantire la frequentazione in sicurezza degli uffici della Sezione Distaccata di Lipari;

che, infatti, con note del 22/4/2020, del 4/5/2020 e del 11/5/2020 è stato richiesto al Comune

di Lipari intervento di sanificazione dei locali conformemente al disposto dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19/03/2020 (che pone a carico dei comuni l'onere di sanificazione di tutti gli uffici pubblici ricadenti nel territorio comunale); che, tuttavia, le predette note risultano, ad oggi, prive di riscontro;

che, pertanto, in tali condizioni non appare prudente una ripresa piena delle attività giurisdizionali presso la Sezione di Lipari e presso l'omologo Ufficio del Giudice di Pace;

rilevato, altresì, che è stato interpellato il Giudice di Pace destinato all'Ufficio di Lipari, ma anche detto interpellato è rimasto privo di riscontro;

ritenuto, infine, che per lo svolgimento delle attività giurisdizionali presso la Sezione Distaccata di Lipari e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari sarebbe necessario il continuo spostamento di magistrati e personale di cancelleria (in applicazione) mediante aliscafo o analogo mezzo pubblico di trasporto; che sistematici e continuativi spostamenti appaiono in contrasto con le esigenze di contenimento dell'epidemia e di correlato distanziamento sociale;

ritenuto, pertanto, che appare necessario limitare fortemente l'attività giurisdizionale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari, con svolgimento unicamente delle attività che non richiedono la presenza di parti e/o difensori (quali ricorsi per decreto ingiuntivo o richieste di archiviazione), mentre tutti gli altri procedimenti, civili e penali, del Giudice di Pace devono essere rinviati a data successiva al 31/7/2020;

che, quanto ai procedimenti civili della Sezione Distaccata di Lipari devono essere trattati quei procedimenti per i quali non è necessaria la presenza delle parti e/o dei difensori, nei termini di cui ai punti 5 e ss. del decreto 32/2020; che, inoltre, potranno essere trattati, ma con eccezionale cautela, procedimenti civili nell'ambito dei quali debba procedersi all'audizione di testimoni, a condizione che i testimoni vengano convocati ad udienza fissa e senza possibilità di sovrapposizione;

che l'individuazione dei procedimenti da trattare e dei procedimenti da rinviare va rimessa al prudente apprezzamento del magistrato titolare del ruolo;

che il magistrato titolare del ruolo, nel caso di udienza che si svolga con le modalità di cui all'art. 83 lett. h) d.l. 18/20 e 9 e ss. decreto 32/20, potrà trattare il procedimento da remoto, presso una qualsiasi postazione anche diversa da quella posta presso la Sezione Distaccata di Lipari, raggiungendo la Sezione solo nel caso in cui l'udienza debba svolgersi con presenza fisica di procuratori e testimoni;

rilevato che con riferimento al settore penale, essendo impossibile la trattazione da remoto e dovendosi svolgere l'udienza con l'assistenza di personale di cancelleria e con la presenza di difensori, parti e eventuali testimoni, a decorrere dalle udienze del 15/6/2020 tutte indistintamente le udienze dovranno essere differite a data successiva al 31/7/2020, con conseguente applicazione del

regime di cui agli artt. 83 commi 8 e 9 d.l. 18/20;

che il differimento delle udienze dovrà essere operato d'ufficio, fuori udienza, con le modalità di cui al punto 37 del decreto 32/2020;

che detti procedimenti saranno rinviati, ad udienze del primo venerdì o del secondo mercoledì di ogni mese;

rilevato che, per le ragioni di cui sopra, attesa la grave carenza di personale e l'impossibilità di garantire l'assistenza in udienza, con conseguente necessità di ridurre il numero di udienze, salvi successivi più radicali provvedimenti, deve prevedersi sin d'ora che tutti i procedimenti penali – diversi dai giudizi di appello contro sentenze del giudice di pace, fissati nel mese di settembre ed ottobre 2020 nelle giornate del secondo martedì o del secondo venerdì, o comunque in giornate diverse dal primo venerdì o del secondo mercoledì, siano, sin d'ora, differite d'ufficio, con le modalità di cui agli artt. 83 commi 8 e 9 d.l. 18/20 ad udienze successive, da individuare in un primo martedì o un secondo mercoledì, secondo il calendario che verrà fissato dal magistrato titolare del ruolo;

in attuazione dell'art. 83 c. 6 d.l. 18/2020 come modificato ai sensi dell'art. 3 d.l. 28/2020; visto l'art. 3 d.l. 28/2020;

DISPONE

PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LIPARI

CON RIFERIMENTO AL PERIODO COMPRESO TRA IL 11/05/2020 ED IL 31/07/2020

1- Saranno trattati presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari:

a) tutti i procedimenti civili e penali per i quali non sia prevista la presenza fisica delle parti e/o dei difensori (quali ricorsi per decreto ingiuntivo o richieste di archiviazione, ecc.);

b) tutti i procedimenti aventi i requisiti di urgenza descritti al punto 7 lett. m) del decreto 32/20;

2- Tutti i procedimenti, civili e penali, diversi da quelli di cui sopra, saranno differiti d'ufficio a data successiva al 31/7/2020.

PER LA SEZIONE DISTACCATA DI LIPARI

CON RIFERIMENTO AL PERIODO COMPRESO TRA IL 11/05/2020 ED IL 31/07/2020

- PROCEDIMENTI CIVILI -

3- presso la Sezione Distaccata di Lipari saranno trattati tutti i **procedimenti civili** per i quali non è necessaria la presenza delle parti e/o dei difensori, nei termini e con le modalità di cui ai punti 5 e ss. del decreto 32/2020 e del decreto 33/2020;

4- potranno essere, altresì, trattati, ma con eccezionale cautela, procedimenti civili nell'ambito dei quali debba procedersi all'audizione di testimoni, a condizione che i testimoni vengano convocati ad udienza fissa e senza possibilità di sovrapposizione;

5- il magistrato titolare del ruolo provvederà alla individuazione dei procedimenti da trattare e dei procedimenti da rinviare, secondo il proprio prudente apprezzamento, avendo comunque cura di limitare al minimo la trattazione di procedimenti che richiedano la presenza fisica di procuratori, parti o testi;

6- il differimento dei procedimenti avverrà d'ufficio e fuori udienza, nei termini di cui al decreto 32/20;

7- nel caso di udienza che si svolga con le modalità di cui all'art. 83 lett. h) d.l. 18/20 e 9 e ss. decreto 32/20, il magistrato potrà trattare il procedimento da remoto, presso una qualsiasi postazione anche diversa da quella ubicata presso la Sezione Distaccata di Lipari, e dovrà raggiungere la Sezione unicamente nel caso in cui l'udienza debba svolgersi con presenza fisica di procuratori e testimoni;

- PROCEDIMENTI PENALI -

8- tutti indistintamente i procedimenti penali fissati per udienze successive al 15/6/2020 saranno differiti a data successiva al 31/7/2020, con conseguente applicazione del regime di cui agli artt. 83 commi 8 e 9 d.l. 18/20;

9- al differimento di cui sopra provvederà la cancelleria, d'ufficio e fuori udienza, d'intesa con il magistrato titolare del ruolo, secondo il calendario previsto da quest'ultimo in modo da non sovraccaricare le udienze, con le modalità di cui al punto 37 del decreto 32/2020;

10- il rinvio dei procedimenti di cui sopra sarà operato **unicamente a udienze del primo venerdì o del secondo mercoledì di ogni mese;**

11- tutte le udienze penali fissate nei mesi di settembre ed ottobre in giorni diversi dal primo venerdì o del secondo mercoledì del mese, saranno, sin d'ora, differite d'ufficio, fuori udienza, a successive udienze da individuare esclusivamente nei giorni del primo venerdì o del secondo mercoledì del mese;

12- alla comunicazione dei rinvii di cui al punto 11 provvederà sin d'ora la cancelleria, con le modalità di cui al punto 37 del decreto 32/2020, d'ufficio e fuori udienza, in base al calendario formato dal giudice titolare del ruolo;

La Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace e della Sezione Distaccata di Lipari curerà senza indugio gli adempimenti di cui ai punti 2), 6), 9) e 12).

Si comunichi il presente, per conoscenza e per quanto di competenza al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina.

Si comunichi al Consiglio Giudiziario per le eventuali valutazioni di competenza.

Si comunichi per conoscenza ai sigg.ri magistrati in servizio presso il Tribunale e presso gli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Novara S..

Si comunichi il presente al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione, all'indirizzo *settima-emergenzacovid@cosmag.it*; al Ministero della Giustizia, Gabinetto del Ministro, ed al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia.

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblichi con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G..

Barcellona P.G. 19/05/2020

*il presidente*  
*(Giovanni De Marco)*  


# Tribunale di Barcellona P. G.

## Sezione penale

Prot. 184 mt.

olab 19/5/2020

al Sig. Presidente

Tribunale di Barcellona P. G.

OGGETTO: Applicazione del cancelliere Russo Francesco


Con riferimento al decreto del Sig. Presidente della Corte di Appello, n. 83/20, con il quale si dispone l'applicazione del cancelliere Russo Francesco per tre giorni la settimana presso il tribunale di Lipari, riducendo in tal modo a due i giorni di applicazione presso il tribunale di Barcellona PG, Le evidenzio che la sezione penale, tenuto conto delle ridottissime dimensioni dell'organico di cancelleria assolutamente inadeguato rispetto agli affari da trattare, della mole di lavoro che sarà necessario affrontare nel periodo di ripresa delle attività processuali, del numero di udienze tabellari fissate, del protrarsi delle assenze per malattia di alcuni dipendenti, non sarà in grado di svolgere il proprio lavoro ordinario; sarà necessario quindi ridurre notevolmente il numero di udienze trattate dai magistrati.

Tale circostanza impedirà, unitamente alla necessità di garantire regole di distanziamento sociale, il rispetto di qualsiasi termine di trattazione dei procedimenti, gran parte dei quali sono destinati alla declaratoria di prescrizione; La prego pertanto di valutare l'opportunità di chiedere che il cancelliere Russo sia applicato per tutta la settimana presso il tribunale di Barcellona PG, sede centrale o di voler adottare qualsiasi altro provvedimento in suo potere, che consenta comunque di evitare ulteriori riduzioni dell'organico della cancelleria penale.

Barcellona PG-Messina 18 maggio 2020

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Dott. Antonino Orifici



19/5/20  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott. Giovanni De Marco